Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°343 TFT 21 del 27 marzo 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 27 marzo 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 634/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
A.S.D. CAPACI CITY
Sig. ROBERTO TARALLO (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Capaci City)
Sigg. Paolo Troia, Franco Vella, Davide Drago, Alessio Guagliardo, Mirco Ingoia, Claudio Sanniu, Bartolomeo Di Maggio, Samule Cernigliaro, Gaetano Martorana, Salvatore Ruggeri e Angelo Tarricone, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato 3^ categoria, stagione sportiva 2015/2016.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 06/40/2017 proc. 11036/641 pf 16-17 GC/MB/ep, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Fissata l'udienza, è comparso il sig. Tarallo Roberto, presidente della società deferita all'epoca dei fatti chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati o, in subordine, l'applicazione del minimo edittale delle sanzioni.
La Procura Federale preliminarmente ha chiesto il proscioglimento del calciatore Angelo Tarricone essendo nelle more pervenuta documentazione medica che esclude fattispecie di rilievo disciplinare nei suoi confronti, e per il resto ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:
- ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. Capaci City;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 2 a carico del tesserato deferito sig. Tarallo Roberto;
- squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Bartolomeo Di Maggio, Davide Drago e Samuele Cernigliaro;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Gaetano Martorana, Claudio Sanniu, Mirco Ingoia e Paolo Troia;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti sigg. Salvatore Ruggeri, Franco Vella e Alessio Guagliardo;
Il Tribunale Federale Territoriale, esaminata la documentazione medica già in atti dispone il proscioglimento del calciatore Angelo Tarricone non sussistendo nei suoi confronti alcun illecito disciplinare, di contro rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa

sportiva.
Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
- l'ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta//00) a carico della società A.S.D. Capaci City;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del sig. Tarallo Roberto;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Paolo Troia, Franco Vella, Davide Drago, Alessio Guagliardo, Mirco Ingoia, Claudio Sanniu, Bartolomeo Di Maggio, Samule Cernigliaro, Gaetano Martorana e Salvatore Ruggeri, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 27 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI